

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex


D.Lgs.231/01

e

Codice di Comportamento



ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI



ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI
Codice di Comportamento



INDICE

Definizioni	4
Introduzione	5
1. Principi e Valori generali	6
2. Principi di condotta nei rapporti con i Dipendenti e Volontari	7
2.1 Politica per la gestione della salute e sicurezza.....	7
2.2 Tutela della privacy	8
3. Principi di condotta nei rapporti con i Terzi	8
3.1 Instaurazione e svolgimento del rapporto	8
3.2 Rilevanza e conoscenza del Codice.....	8
3.3 Condotta nell'esecuzione del rapporto contrattuale.....	9
4. Principi di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	9
5. Modalità e attuazione del Codice di Comportamento.....	10
5.1 L'Organismo di Vigilanza.....	10
5.2 Diffusione del Codice di Comportamento.....	10
5.3 Efficacia del Codice di Comportamento e conseguenze delle sue violazioni	11



Definizioni

- “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile;
- “Collaboratori”: coloro che, in forma autonoma, collaborano a vario titolo con l’Istituto;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto dell’Istituto sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;
- “Destinatari”: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell’Istituto. Fra i Destinatari del Codice di Comportamento sono annoverati la Consulta Nazionale, il Presidente, i vice Presidenti, il Direttore, il Consiglio Nazionale, il Comitato Direttivo Finanziario, il Collegio dei Revisori, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i Dipendenti, i Volontari, i Consulenti esterni e i Fornitori;
- “Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati dell’Istituto;
- “Fornitori”: persone fisiche o giuridiche che forniscono beni e/o servizi all’Istituto;
- “Istituto”: "ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI";
- “Organi Statutari”: la Consulta Nazionale, il Presidente, i vice Presidenti, il Direttore, il Consiglio Nazionale, il Comitato Direttivo Finanziario, il Collegio dei Revisori;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- “Reati”: i reati sono quelli previsti dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- “Terzi”: i Consulenti, i Collaboratori a qualunque titolo e i Fornitori con i quali è intrattenuto un rapporto contrattuale;
- “Volontari”: i Volontari coinvolti nello svolgimento delle attività dell’Istituto.



Introduzione

Il presente Codice di Comportamento (di seguito anche il “Codice”) costituisce l’insieme dei principi etici dell’Istituto, la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per garantire il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine dell’Istituto.

Alle sue disposizioni devono uniformarsi i Destinatari dello stesso, nei rapporti e nelle attività compiute nel nome o nell’interesse dell’Istituto, o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l’esterno.

L’Istituto, anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ha adottato alcuni principi di comportamento specifici, da osservare:

- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- per prevenire ipotesi di reato relativi a ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- per prevenire delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- per garantire il rispetto delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- per prevenire delitti contro la personalità individuale;
- per prevenire delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

Per le ragioni che precedono, è importante definire con chiarezza l’insieme dei principi e valori che l’Istituto riconosce, accetta e condivide e l’insieme delle responsabilità che lo stesso assume.

Il Codice di comportamento è approvato dal Comitato Direttivo Finanziario, con il parere conforme del Presidente, ed è vincolante per tutti gli aderenti.



1. Principi e Valori generali

L'Istituto, in coerenza e applicazione degli insegnamenti del buddismo di Nichiren Daishonin (di seguito "buddismo"), adotta come principio imprescindibile il rispetto di ogni singola persona.

In tale ambito promuove il rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e del presente Codice; conseguentemente i componenti degli Organi Statutari, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i Dipendenti e i Volontari devono impegnarsi al loro rispetto.

Tale impegno deve valere anche per i Terzi e per chiunque abbia rapporti con l'Istituto, che non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi al principio del rigoroso rispetto del presente Codice.

L'etica non comporta semplicemente la necessità di individuare ciò che è legale in una data situazione, ma anche la necessità di fare ciò che è moralmente corretto, senza giungere a compromessi con gli insegnamenti buddisti e osservando i seguenti principi:

- rispetto reciproco e dignità,
- onestà,
- lealtà,
- affidabilità,
- responsabilità,
- legalità,
- trasparenza.

Gli Organi Statutari, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i Dipendenti e i Volontari devono agire in coerenza con i principi morali enunciati. Il perseguimento dell'interesse dell'Istituto non può mai giustificare una condotta contraria ad essi.

Gli Organi Statutari, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i Dipendenti e i Volontari devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dubbi su come procedere, l'Istituto si impegna a promuovere adeguate attività di informazione.

Gli Organi Statutari, i Dipendenti e i Volontari dell'Istituto nello svolgimento delle proprie attività non dovranno porre in essere comportamenti tali da procurare illecitamente vantaggi diretti o indiretti all'Istituto stesso.



2. Principi di condotta nei rapporti con i Dipendenti e Volontari

In coerenza con i propri principi morali, l'Istituto valorizza ogni singola persona, sia essa Dipendente o Volontario, il cui insieme costituisce il patrimonio effettivo dell'Istituto stesso, pertanto il rispetto della persona è considerato preminente per l'Istituto.

L'Istituto opera promuovendo la valorizzazione delle capacità di ogni singola persona, indipendentemente dalla specifica funzione rivestita nell'ambito dell'organizzazione.

I rapporti di lavoro dipendente sono posti in essere con tutte le garanzie previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Ogni Dipendente e Volontario è tenuto a comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà, rispettando, per quanto applicabili, le previsioni del presente Codice e le istruzioni e prescrizioni impartite dall'Istituto stesso.

Allo scopo di garantire il rispetto dei propri principi e delle norme di lavoro l'Istituto si impegna a perseguire una corretta politica in materia di sicurezza e di tutela della privacy.

2.1 Politica per la gestione della salute e sicurezza

In osservanza del rispetto della persona e in ossequio ai precetti di legge di volta in volta vincolanti, l'Istituto assicura la creazione e la gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della salute e della sicurezza dei Dipendenti e dei Volontari.

In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni in materia di salute e sicurezza sono:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per ridurre gli effetti sulla salute;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- impartire adeguate istruzioni ai Dipendenti e ai Volontari.

I Dipendenti e i Volontari devono contribuire alla salvaguardia della propria sicurezza rispettando le norme, e gli standard previsti in tale ambito.



2.2 Tutela della privacy

L'Istituto si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, disciplinante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi.

Con particolare riguardo al trattamento dei dati personali, l'Istituto mette in atto specifiche cautele, volte a informare ciascun Dipendente e Volontario sulla natura dei dati personali oggetto di trattamento da parte dell'istituto, sulle modalità di trattamento, sugli ambiti di comunicazione e, in generale, su ogni dato relativo alla sua persona.

3. Principi di condotta nei rapporto con i Terzi

I Consulenti, i Collaboratori a qualunque titolo e i Fornitori sono tenuti, nell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con l'Istituto o dell'incarico dallo stesso ricevuto, a comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà, rispettando, per quanto loro applicabili, le previsioni del presente Codice e le istruzioni e prescrizioni impartite dall'Istituto stesso.

3.1 Instaurazione e svolgimento del rapporto

L'Istituto considera condizione imprescindibile, per l'instaurazione e per la continuazione del rapporto con i Terzi, il rispetto da parte di questi, nello svolgimento delle rispettive prestazioni, della normativa vigente, nonché dei principi contenuti nel Codice.

L'Istituto procede all'individuazione e alla selezione dei Terzi con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, senza accettare alcun condizionamento o compromesso di qualsiasi tipo, diretto a realizzare situazioni di favore o di privilegio verso terzi o finalizzato all'ottenimento di favori o vantaggi.

Nella individuazione e nella selezione dei Terzi, l'Istituto ha cura di considerare la loro competenza professionale, la reputazione, l'indipendenza, la capacità organizzativa e l'idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

3.2 Rilevanza e conoscenza del Codice

L'Istituto richiede, in ogni accordo con i Terzi, l'osservanza, per le parti di competenza, del Codice.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice possono costituire per l'Istituto grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.



3.3 *Condotta nell'esecuzione del rapporto contrattuale*

I Terzi devono, nel modo più assoluto, astenersi dal compiere qualunque atto che sia contrario alla legge, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa in astratto derivare un qualunque vantaggio per l'Istituto.

I Terzi sono tenuti a tutelare l'immagine dell'Istituto e a valorizzarla anche attraverso comportamenti costantemente improntati al decoro, alla cura della propria persona, alla civiltà e al rispetto altrui.

4. Principi di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti dell'Istituto con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima trasparenza e correttezza.

In particolare, l'Istituto intrattiene necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge, nonché in uno spirito di massima collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, in Italia o in altri Paesi.

I contatti con funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitati alle funzioni preposte e regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e non possono, in alcun modo, compromettere l'integrità e la reputazione dell'Istituto.

A tal fine l'Istituto s'impegna a non offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forma diverse di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, o altre fattispecie, abbiano le stesse finalità sopra vietate.

Atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità, verso rappresentanti di Governo, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, sono consentiti purché di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione dell'Istituto e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

Allo stesso modo, Dipendenti e Volontari non possono ricevere omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore. Qualora un Dipendente o Volontario riceva regali oltre i suddetti limiti dovrà darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.



5. Modalità e attuazione del Codice di Comportamento

5.1 *L'Organismo di Vigilanza*

All'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 231/01, sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice;
- intraprendere attività per la diffusione del Codice,
- proporre all'organo amministrativo modifiche e integrazioni al Codice;
- ricevere le segnalazioni di violazioni del Codice e svolgere indagini in merito;
- predisporre annualmente una relazione relativa all'attività svolta da sottoporre all'organo amministrativo.

Tutti i Dipendenti e Volontari sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza, eventualmente fornendo la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

In caso di dubbio sulla liceità di un determinato comportamento, sul suo disvalore o sulla contrarietà al Codice, il destinatario potrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione di eventuali illeciti da parte dei Destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza a mezzo e-mail al seguente indirizzo odv_231@sgi-italia.org.

Le segnalazioni relative a eventuali violazioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere indirizzate al Comitato Direttivo Finanziario, affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune.

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.

5.2 *Diffusione del Codice di Comportamento*

L'Organismo di Vigilanza procede alla diffusione del Codice presso i Destinatari, con le modalità di seguito individuate:

- consegna *brevi manu* ai Dipendenti, ai membri della Consulta Nazionale, al Presidente, ai vice Presidenti, al Direttore, al Consiglio Nazionale, al Comitato Direttivo Finanziario e al Collegio dei Revisori, che sottoscriveranno apposita dichiarazione;
- affissione mediante messa a disposizione in un luogo accessibile a tutti i Dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1- della legge 300/1970, e ai Volontari;
- pubblicazione on line sul sito istituzionale;
- consegna ai Terzi con i quali l'Istituto intrattiene rapporti contrattuali, acquisendone idonea evidenza.



5.3 Efficacia del Codice di Comportamento e conseguenze delle sue violazioni

E' fatto obbligo a tutti i Destinatari di osservare e di far osservare il presente Codice.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti, ai sensi dell'articolo 2104 del codice civile. La violazione delle suddette disposizioni costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.

In caso di violazioni del Codice compiute dai Dipendenti dell'Istituto, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto dell'art. 7, della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

L'Istituto s'impegna a prevedere ed irrogare con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite in apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

La violazione da parte degli Organi Statutari e dei Volontari delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Codice di Comportamento, sarà portata all'attenzione del Consiglio Nazionale.

Per quanto riguarda i destinatari Terzi, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice, l'Istituto si riserva il diritto alla risoluzione dei relativi rapporti contrattuali.